Causa 322/87 R

Johann Frank
contro
Corte dei conti delle Comunità europee

« Dipendente — Sospensione dell'esecuzione »

Ordinanza del presidente della Corte (quarta sezione) 10 novembre 1987 4375

Massime dell'ordinanza

Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Presupposti — Danno grave ed irreparabile
(Trattato CEE, art. 185; regolamento di procedura, art. 83, § 2)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE (quarta sezione)
10 novembre 1987 *

Nel procedimento 322/87 R,

Johann Frank, ex dipendente della Corte dei conti delle Comunità europee, con gli avv. ti Potthast e Rüber, del foro di Colonia, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. E. Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse, L-2132, Lussemburgo,

richiedente,

* Lingua processuale: il tedesco.

contro

Corte dei conti delle Comunità europee, rappresentata dal sig. M. Ekelmans, in qualità di agente, assistito dal sig. J. A. Stoll, 29, rue Aldringen, L-1118, Lussemburgo,

resistente,

avente ad oggetto l'istanza di sospensione provvisoria del provvedimento della Corte dei conti 30 settembre 1987 sino alla decisione nel merito della controversia, di modo che al richiedente sia versato integralmente l'importo della pensione di cui egli ha fruito finora,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE (quarta sezione),

statuendo a norma degli artt. 9, § 4, e 96 del regolamento di procedura,

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

1 Il sig. J. Frank era dipendente di grado A2 della Corte dei conti delle Comunità europee presso la quale svolgeva le funzioni di direttore del personale e dell'amministrazione, dal 2 giugno 1978 sino al 31 gennaio 1983, data in cui cessava dal servizio.

2 A norma dell'art. 50 dello statuto del personale il Frank fruiva dal 1° febbraio 1983, di un'indennità calcolata secondo le modalità stabilite dall'allegato IV dello stesso statuto. L'indennità veniva versata inizialmente in BFR, successivamente, dopo che il richiedente era tornato a stabilirsi nella Repubblica federale di Germania, cioè a partire dal 1° maggio 1983, l'indennità veniva versata in DM, con applicazione del coefficiente correttore vigente per detto paese.

3 Con lettera 7 marzo 1986 il segretario della Corte dei conti comunicava al Frank che da un controllo era emersa un'irregolarità sul sistema di calcolo dell'indennità provvisoria cui aveva diritto. Nella lettera si rilevava che, « in base al sistema adottato sinora il coefficiente correttore è stato preso in considerazione due volte, e cioè una prima volta direttamente e una seconda volta per il tramite del tasso di conversione », e che, « di conseguenza, l'importo versato in DM eccedeva il dovuto in misura compresa fra 400 DM e 1 200 DM al mese. L'indennità per il mese di marzo 1986 (...) è quindi versata con riserva della decisione definitiva della Corte sull'eventuale ripetizione dell'indebito ».

4 Il 21 aprile 1986 il segretario della Corte dei conti inviava al Frank una lettera del seguente tenore: « Dopo esame approfondito del Suo fascicolo, non Le sarà chiesto di rimborsare gli importi versati in eccesso. Tuttavia la Corte dei conti si riserva il diritto di compensare gli importi summenzionati in occasione di un eventuale aumento retroattivo degli stipendi o di un eventuale aumento del coefficiente correttore ».

5 Con lettera 30 settembre 1987 il presidente della Corte dei conti comunicava al Frank, quanto segue:

« L'errata applicazione, nel corso degli esercizi 1983-1985, del coefficiente correttore e del tasso di cambio già corretto in base allo stesso coefficiente per il calcolo dell'indennità provvisoria e dell'indennità contemplata dall'art. 50 dello statuto del personale ha determinato il versamento di una somma in eccesso ammontante a 43 523 ecu, che la Corte deve provvedere a ripetere al più presto.

L'errore di calcolo rilevato dalla Corte dev'essere imputato all'amministrazione della Corte, e più precisamente all'assistente incaricato del calcolo delle Sue spettanze, il quale ha applicato due volte, nei calcoli, il coefficiente correttore vigente. L'amministrazione della Corte Le ha quindi comunicato che non avrebbe provveduto alla ripetizione se non in occasione dell'emanazione di un regolamento del Consiglio avente ad oggetto l'adeguamento retroattivo degli stipendi o dei coefficienti correttori. [Lettera (...) 21 aprile 1986].

Con quest'ultima lettera Le è stato comunicato il punto di vista dell'amministrazione della Corte, e non quello della Corte che è venuta a conoscenza del problema di cui trattasi solo in seguito alle indagini dei suoi revisori.

Ora la Corte stessa, in contrasto con il punto di vista adottato dalla sua amministrazione, ha deciso di ripetere le somme indebitamente versate.

Poiché trattasi di una somma relativamente elevata farò procedere alla ripetizione a partire dal prossimo ottobre, mediante ritenute mensili di importo identico scaglionate in due anni. »

6 Il 1° ottobre 1987 il Frank proponeva reclamo avverso detta lettera 30 settembre 1987, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto del personale.

7 Con lettera 9 ottobre 1987 gli avvocati del Frank intimavano all'amministrazione della Corte dei conti di dichiarare entro il 14 ottobre 1987 che si sarebbe astenuta dall'effettuare la ritenuta annunciata nella lettera 30 settembre 1987.

8 Il 16 ottobre 1987 l'AIPN della Corte dei conti inviava al Frank una lettera in cui gli comunicava che, in attesa della decisione sul suo reclamo entro il termine prescritto dall'art. 90, n. 2, dello statuto del personale, e per non pregiudicare i suoi diritti, essa aveva dato istruzioni perché non venissero effettuate le ritenute annunciate con la lettera 30 settembre 1987 e che manifestamente questo non implicava affatto il riconoscimento, da parte dell'autorità che ha il potere di nomina, della fondatezza delle sue pretese.

9 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 16 ottobre 1987, il Franck ha proposto un ricorso diretto in particolare all'annullamento del summenzionato provvedimento 30 settembre 1987 della Corte dei conti.

10 Con istanza di provvedimento urgente, presentata il 19 ottobre 1987, a norma dell'art. 91, n. 4, dello statuto del personale, il richiedente chiede che la Corte voglia, prima di statuire nel merito, e se possibile senza trattazione orale, sospendere l'esecuzione del provvedimento 30 settembre 1987 della resistente sino alla pronuncia della sentenza nel giudizio principale, di modo che al richiedente sia versato integralmente l'importo della pensione di cui egli ha fruito finora, e condannare la resistente alle spese.

11 La resistente ha presentato osservazioni scritte il 26 ottobre 1987. Poiché gli atti contengono tutte le informazioni necessarie al fine di statuire sull'istanza di provvedimento urgente, non è sembrato necessario sentire le parti.

12 A sostegno dell'istanza il richiedente deduce che la Corte dei conti è vincolata dal tenore della lettera che gli ha inviato il 21 aprile 1986 nonché dal contenuto della lettera 7 marzo 1986. A prescindere dall'assoluta chiarezza del provvedimento figurante nella lettera 21 aprile 1986, il principio della buona fede verrebbe infranto qualora il dipendente, anche in pensione, non potesse più prestar fede ad un impegno chiaro ed inequivocabile dell'autorità che ha il potere di nomina.

13 Al fine di provare l'asserita urgenza del provvedimento provvisorio il richiedente invoca la difficile situazione economica in cui si troverebbe qualora la sua pensione, ammontante a 3 741 DM, fosse ridotta di circa un terzo. Per evitare detta situazione sarebbe necessaria una rapida decisione della Corte prima della pronuncia nel merito.

14 La Corte dei conti conclude per il rigetto dell'istanza, sostenendo che essa è irricevibile e in ogni caso infondata. L'istanza di provvedimento urgente non sarebbe ricevibile perché è priva di oggetto, in quanto la Corte dei conti, con lettera 16 ottobre 1987, ha informato il richiedente che, in attesa della decisione sul suo reclamo e per non pregiudicare i suoi diritti, aveva dato istruzioni affinché non venissero effettuate le ritenute annunciate con la lettera 30 settembre 1987. Non vi sarebbe pertanto luogo a provvedere ai sensi dell'art. 69, § 5, del regolamento di procedura. Inoltre l'istanza di provvedimento urgente dovrebbe essere giudicata irricevibile per difetto di interesse e per mancanza del fumus boni iuris del ricorso.

15 Per quanto riguarda i presupposti sostanziali, la Corte dei conti sostiene che, siccome il richiedente era stato informato che non vi sarebbe stata ripetizione dell'indebito prima della decisione sul suo reclamo, non ricorre neanche il presupposto dell'urgenza. La resistente sostiene anche che il richiedente non ha fornito alcuna prova del danno cui fa riferimento. In ogni caso non si comprenderebbe quale danno irreparabile il richiedente potrebbe subire, dato che la prevista ripetizione è stata scaglionata in due anni in modo da garantirgli un livello adeguato di retribu-

zione e poiché, inoltre, qualora risultasse dalla sentenza nel merito che non si deve effettuare la ripetizione, le somme corrispondenti sarebbero evidentemente rimborsate al richiedente.

16 Si deve ricordare che, a tenore dell'art. 185 del trattato CEE, i ricorsi proposti dinanzi alla Corte non hanno effetto sospensivo. Tuttavia la Corte può, qualora reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

17 Perché possa essere adottato un siffatto provvedimento provvisorio, l'art. 83, § 2, del regolamento di procedura prescrive che nell'istanza siano precisati gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l'adozione del provvedimento richiesto, nonché i motivi di urgenza.

18 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, l'urgenza contemplata dal citato art. 83, § 2, deve essere valutata sotto il profilo della necessità di statuire in via provvisoria per evitare che la parte che chiede il provvedimento provvisorio subisca un danno grave e irreparabile.

19 Senza che sia necessario esaminare se gli argomenti presentati dal Frank siano idonei a giustificare, prima facie, il provvedimento da lui richiesto, si deve rilevare che nel caso di specie non ricorre il presupposto dell'urgenza al fine di evitare un danno grave e difficilmente riparabile. Infatti, poiché il presidente della Corte dei conti ha dichiarato espressamente, nella lettera 16 ottobre 1987, di aver « dato istruzioni affinché non vengano effettuate le ritenute annunciate con la lettera 30 settembre 1987 », non si può ritenere, siccome l'applicazione di questo provvedimento è stata sospesa dall'autorità che l'ha adottato, che ricorra, attualmente, l'urgenza che giustifichi la sospensione del provvedimento impugnato.

20 Dalle considerazioni che precedono deriva che l'istanza di provvedimento urgente deve essere respinta.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE (quarta sezione),

statuendo in via provvisoria,

sentito l'avvocato generale,

così provvede:

1) **L'istanza di provvedimento urgente è respinta.**

2) **Le spese sono riservate.**

Lussemburgo, 10 novembre 1987.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della quarta sezione

G. C. Rodríguez Iglesias